

## **AFFISSIONI DI CANTIERE - CARTELLO & NOTIFICA PRELIMINARE.**

L'obbligatorietà dell'esposizione del cartello di cantiere viene identificata all'interno del D.P.R. 380 del 2001 e più specificatamente all'art. 27 "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia" che al comma 4 recita:

"Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero **non sia apposto il prescritto cartello**, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti".

Il cartello di cantiere quindi deve essere esposto con la cura che le informazioni in esso riportate siano visibili al pubblico, senza posizionamenti ostativi alla visualizzazione delle relative indicazioni.

Nei casi in cui, ad esempio, il cantiere sia localizzato all'interno di un edificio e che lo stesso sia solo in parte oggetto dei lavori, dovrà essere curata l'affissione in modo che il cartello risulti visibile **sull'accesso a comune** di detto stabile.

Le dimensioni minime del cartello di cantiere per opere private sono stabilite eventualmente all'interno del **Regolamento Edilizio del Comune di riferimento** o comunque in alternativa dovranno garantire la corretta lettura dei dati in esso riportati.

Parallelamente per le opere le cui caratteristiche rendano necessaria la nomina del Coordinatore per la Sicurezza, è fatto obbligo al Committente o al Responsabile dei Lavori di esporre la notifica preliminare "in maniera visibile" così come previsto dal comma 2 - **art. 99 "Notifica Preliminare"**. Il riferimento del nominativo del/dei Coordinatore dovrà essere inserito anche all'interno del cartello di cantiere così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 90 "Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori" che quindi dovrà essere integrato rispetto a quello esposto all'inizio dell'opera per tutti quei lavori in cui intervengono ulteriori imprese aggiuntive, rispetto all'originaria individuata, durante il corso delle opere.

Ricordiamo che l'onere di realizzare ed installare il cartello di cantiere è in capo all'Impresa e non al Committente (o Responsabile dei Lavori) che ha invece l'obbligo di **esporre la notifica preliminare** e che comunicherà all'Impresa il nominativo da indicare nel cartello di cantiere quale/i Coordinatore per la Sicurezza.

All'interno del cartello di cantiere di **opere private** dovranno essere indicati almeno:

*ESTREMI ATTI AUTORIZZATIVI*

*OGGETTO DELL'OPERA*

*IMPORTO LAVORI E FORNITURE*

*COSTI SICUREZZA IN CANTIERE (se nominato il C.S.)*

*COMMITTENTE*

*RESPONSABILE DEI LAVORI (se nominato)*

*PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO*

*PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURE*

*PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI IMPIANTISTICO*

*COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE*

*COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE*

*IMPRESA/E AFFIDATARIA/E*

*IMPRESE ESECUTRICI*

*ESTREMI NOTIFICA PRELIMINARE (se nominato il C.S.)*

*DATA IN INIZIO E FINE DEI LAVORI*

All'interno del cartello di cantiere di **opere Pubbliche** dovranno essere indicati almeno:

*ESTREMI ATTI AUTORIZZATIVI*

*IMMAGINI DELL'OPERA (se possibile)*

*OGGETTO DELL'APPALTO*

*MODALITA' DI REALIZZAZIONE*

*IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (suddivisi per categorie di lavoro)*

*COSTI SICUREZZA IN CANTIERE (se nominato il C.S.)*

*RIBASSO D'ASTA*

*IMPRESA APPALTATRICE*

*IMPRESE SUB-APPALTATRICI*

*PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO*

*PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURE*

*PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI IMPIANTISTICO*

*COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE*

*COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE*

*DIRETTORE DI CANTIERE*

*ESTREMI NOTIFICA PRELIMINARE (se nominato il C.S.)*

*DATA CONTRATTUALE DI INIZIO E TERMINE DELL'OPERA*

*SPAZIO PER AGGIORNAMENTO DATI O COMUNICAZIONI PUBBLICHE*

*RIFERIMENTI UFFICIO COMPETENTE NELLA STAZIONE APPALTANTE*

Inoltre, come evidenziato all'interno della **Circolare 1729/UL del 1990** del Ministero dei lavori pubblici - Tabelle informative nei cantieri di lavoro - Schema tipo, per le opere Pubbliche è previsto:

- installazione del cartello di cantiere entro giorno 5 dalla data di consegna dei lavori;
- il rispetto delle dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza);
- collocazione in sito ben visibile;
- installazione di più cartelli nel caso di cantiere avente estensione elevata;
- uso materiali adeguati per resistenza, decoro;
- uso materiali indelebili per il testo.

# CARTELLO DI CANTIERE: ECCO TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE

Redazione Tecnica



Il d.P.R. 380/2001, all'art. 27, comma 4 prescrive l'**obbligo di esposizione del cartello di cantiere** con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Nel caso di lavori privati le dimensioni del cartello sono stabilite dal capitolato speciale d'appalto, nel caso di lavori pubblici sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle **dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza**.

## Prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere

- art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

Contemporaneamente alla consegna dei lavori è, quindi, necessario che l'impresa esecutrice delle opere predisponga il **cartello di identificazione dei lavori** da installare in prossimità dell'accesso al cantiere; tale cartello dovrà indicare:

- il tipo di opere da realizzare;
- l'importo delle opere da realizzare;
- le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);
- gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
- la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);
- l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);

- le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- il nome del progettista architettonico;
- il nome del progettista delle strutture;
- il nome del progettista degli impianti;
- il nome del direttore dei lavori;
- il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- il nome del direttore di cantiere;
- i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Nel caso di **appalti pubblici** devono essere specificati nel cartello di cantiere anche:

- scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d'asta e oneri sicurezza;
- categorie di lavoro eseguite;
- ribasso d'asta;
- responsabile del procedimento;
- durata dei lavori.

Di seguito viene riportato un **cartello di cantiere tipo** per consentire di visualizzare meglio le indicazioni appena elencate.

## CARTELLO DI CANTIERE

<b>Lavori di</b>	
<b>Stazione appaltante/Committente</b>	
<b>Importo dei lavori</b>	
<b>Autorizzazione</b>	
<b>Progetto architettonico</b>	
<b>Progetto delle strutture</b>	
<b>Progetto degli impianti</b>	
<b>Direzione dei lavori</b>	
<b>Direttori operativi</b>	
<b>Ispettori di cantiere</b>	
<b>Alta sorveglianza</b>	
<b>Coordinatore per la sicurezza in fase progettazione</b>	
<b>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</b>	
<b>Direttore di cantiere</b>	
<b>Data Inizio lavori</b>	
<b>Data Fine lavori</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	

<b>Notifica preliminare</b>	
<b>IMPRESA ESECUTRICE</b>	
<b>Sede</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Iscrizione C.C.I.A.A.</b>	
<b>Matricola INPS</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>SUBAPPALTATORI</b>	
<b>Sede</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Iscrizione C.C.I.A.A.</b>	
<b>Matricola INPS</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	

## [Cartello di cantiere: cosa succede in caso di mancata esposizione?](#)

23 novembre 2017/da [BibLus-net](#)

Cartello di cantiere: la Cassazione chiarisce che il rilascio del permesso di costruire, a prescindere dall'effettiva necessità del titolo, presuppone l'obbligo di esposizione

Un Comune conveniva in giudizio il proprietario di un immobile **per aver ommesso di apporre il cartello di cantiere** contenente il richiamo al permesso di costruire e le altre notizie prescritte dal regolamento edilizio comunale.

I lavori in oggetto riguardavano il ripristino di una strada già esistente e la demolizione di un rudere.

Il Tribunale di Pesaro aveva condannato il convenuto alla pena di 2 mesi di reclusione e 10.000,00 euro di ammenda.

Successivamente la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado.

Il reato imputato è la violazione dell'[art. 44 c. 1/a del dpr 380/2001](#), secondo cui è prevista l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire, e degli artt. 110, 481, cod. penale.

### **Sentenza di Cassazione**

La Cassazione con la sentenza n. 48178/2017 si esprime sul ricorso presentato.

Il ricorrente obietta che i lavori soggetti a permesso di costruire (demolizione del rudere) non fossero ancora iniziati e che il ripristino della strada di accesso costituisse intervento edilizio cd. libero.

Ricordiamo che secondo l'**art. 20 comma 6 del testo unico dell'edilizia** *gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.*

Inoltre l'**art. 27 c. 4 del dpr 380/2001** prevede che :

gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Gli Ermellini ritengono che *“la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell'attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente e risponde all'altro scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori siano stati autorizzati dall'autorità competente; il che non è poco ai fini della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione”*. Tant'è, che anche **l'esposizione, in maniera non visibile, del cartello che risulti comunque presente all'interno del cantiere viola il precetto penale.**

Inoltre il **fatto costitutivo dell'obbligo di esposizione è il rilascio del permesso**, a prescindere da ogni ulteriore considerazione (anche postuma) sulla effettiva necessità del titolo. È sufficiente osservare che la valutazione (anche solo a fini classificatori) del tipo di intervento realizzato presuppone comunque l'esercizio di quel controllo che l'esposizione del cartello intende agevolare.

Pertanto la Cassazione rigetta il ricorso presentato, confermando la condanna per il proprietario del rudere.

## Cartello di cantiere: contenuti

L'[art. 90, comma 7 del dlgs 81/2008](#) prevede che: *il committente o il responsabile dei lavori comunichi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.*

Il **cartello di cantiere** da installare in prossimità dell'accesso al cantiere, per lavori privati, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la tipologia di opere da realizzare
- l'importo delle opere da realizzare
- le modalità di realizzazione
- gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire
- la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale)
- l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale)
- le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici)
- il nome del progettista architettonico
- il nome del progettista delle strutture
- il nome del progettista degli impianti
- il nome del direttore dei lavori
- il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere
- il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza)
- il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza)
- il nome del direttore di cantiere
- il nome del collaudatore
- i responsabili delle imprese subappaltatrici

In **caso di lavori pubblici** devono essere riportate anche le seguenti informazioni:

- la durata dei lavori
- la scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d'asta e oneri sicurezza
- le categorie di lavoro eseguite
- il ribasso d'asta
- il responsabile del procedimento